

**CIRCOLARE N. 2**

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO I

Alle Amministrazioni centrali dello  
Stato

Agli Uffici centrali del  
Bilancio presso i Ministeri

e, p.c.

Alla Corte dei conti

Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri

**OGGETTO:** Indicazioni per la predisposizione dei provvedimenti di variazione di bilancio a seguito dell'introduzione delle azioni quale ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa del bilancio dello Stato (articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Nell'ambito del processo di completamento della riforma del bilancio, con il decreto legislativo n. 90 del 2016, si è data attuazione alla delega di cui all'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato.

In particolare, l'articolo 2 del citato decreto legislativo ha introdotto nella legge n. 196 del 2009 l'articolo 25-bis, il quale ha previsto l'istituzione in via sperimentale delle azioni, quale ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa del bilancio dello Stato e ha definito i principi e i criteri per la loro individuazione.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 14 ottobre 2016 (pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2016, n. 291, S.O), sono state individuate le azioni e con la legge di bilancio per l'anno 2017 e triennio 2017-2019 i programmi di spesa del bilancio dello Stato sono stati conseguentemente suddivisi.

Le azioni rivestono carattere conoscitivo e **integrano le classificazioni previste ai fini della gestione e della rendicontazione** e costituiscono per questo anche un importante punto di riferimento per la nuova disciplina in materia di flessibilità di bilancio (si veda al riguardo la circolare RGS n. 30 del 21 dicembre 2016).

La sperimentazione delle azioni, quindi, impone che esse siano costantemente monitorate e, eventualmente, aggiornate (modificandone la denominazione o istituendone di nuove) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato DPCM, anche nel corso dell'anno. Ciò, in particolare, per effetto dei decreti di variazione di bilancio adottati in attuazione di nuove leggi di spesa, che potrebbero comportare modifiche nella struttura delle azioni stesse.

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2017 tutti i provvedimenti di variazione di bilancio (Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, Decreti del Ministro competente, Decreti direttoriali e interdirettoriali), dovranno indicare: la missione, il programma di spesa, l'azione e i capitoli e, ove necessario, i piani gestionali interessati dalle modifiche contabili.

\* \* \*

Gli Uffici centrali del bilancio assicureranno una puntuale e corretta applicazione della presente circolare.

Il Ragioniere Generale dello Stato